

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1780 del 09/04/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA NORD OVEST PACKAGING srl. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "fabbricazione di imballaggi in materie plastiche" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDACO (PC), VIA ANCONA N. 19
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1829 del 08/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA NORD OVEST PACKAGING SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), VIA ANCONA N. 19.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 effettuata tramite istanza della Ditta NORD OVEST PACKAGING SRL pervenuta con nota del SUAP di Calendasco n. 6165 del 2.8.2018 (prot. Arpae n. 12181 del 3.8.2018) ed integrata con documentazione inviata dal SUAP con nota n. 7275 del 15.9.2018 (prot. Arpae n. 14382 del 17.9.2018). Con tale istanza la ditta in oggetto chiedeva di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui ai punti 2 - "tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg" - e 14 - "utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" - dell'allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco via Ancona n. 19;
- l'istanza della Ditta NORD OVEST PACKAGING SRL, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con nota acquisita al prot. Arpae n. 19022 del 5.2.2019, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente la modifica sostanziale dello stabilimento di cui al punto precedente;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota acquisita al prot. Arpae n. 47011 del 25.3.2019;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata per acquisire:

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
- la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

VERIFICATO che:

- le emissioni provengono dalla stampa flessografica con trattamento corona (E1 ed E2), dall'accoppiamento e taglio laser (E3) e dall'aspirazione refili convogliati in un cassone esterno per il successivo smaltimento (D6), emissione ritenuta non campionabile;
- la pulizia della macchina confezionatrice, in particolare del fondello, avviene manualmente per una durata massima di 15 min a fine turno e non risulta convogliabile alla luce delle MTD come dichiarato dal gestore; il lavaggio della macchina accoppiatrice è presidiata dal sistema di aspirazione a cui la stessa è collegata (E3); risultano altresì previste tre macchine a ciclo chiuso per la pulizia delle attrezzature da stampa per le quali il gestore dichiara che non sono previste emissioni diffuse, nonché un'emissione denominata ricambio ambiente (E4);
- i consumi indicati negli impianti che generano emissioni sono i seguenti: inchiostri 2000 kg/anno, acetato di etile 2000 kg/anno, etilolo 100 kg/anno, alcool etilico 1500 kg/anno, colle per accoppiamento 1400 kg/anno, colle a base acquosa per confezionamento 6000 kg/anno;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota n. 2003 del 5.3.2019 del Comune di Calendasco (prot. Arpae n. 35421 del 5.3.2019), con cui il medesimo ha trasmesso il proprio parere favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera. Per quanto attiene l'impatto acustico, il Comune stesso ha evidenziato la conformità dell'insediamento che rispetterà i limiti previsti;
- nota del Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza n. 37769 del 7.3.2019, con cui era formulato parere favorevole per quanto attiene le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;
- parere igienico sanitario n. 35473 del 2.4.2019 (prot. Arpae n. 53215 del 3.4.2019), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato il proprio parere favorevole secondo determinate prescrizioni tra cui si segnala che devono essere previsti un numero di ricambi d'aria sufficienti a consentire un'adeguata aerazione dei locali, al fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti nell'emissione diffusa di sostanze potenzialmente pericolose all'interno dell'ambiente di lavoro;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta NORD OVEST PACKAGING SRL (C.FISC. 01694840339) per l'attività di "*fabbricazione di imballaggi in materie plastiche*", svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco, via Ancona n. 19. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 TRATTAMENTO CORONA SU STAMPA FLEXO UV

Durata massima giornaliera	14 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E2 TRATTAMENTO CORONA SU STAMPA FLEXO UV

Durata massima giornaliera	14 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E3 MACCHINA ACCOPPIATRICE + TAGLIO LASER

Portata massima	5800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Durata massima giornaliera	14 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE DIFFUSA N. D6 ASPIRAZIONE REFILI

Durata massima giornaliera	14 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento per minimizzare le emissioni diffuse, in particolare durante le operazioni di pulizia. A tal fine devono essere previsti un numero di ricambi d'aria sufficienti a consentire un'adeguata aerazione dei locali, al fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti nell'emissione diffusa;
- b) i camini di emissione E1, E2, E3 ed E4 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di inchiostri pari a 10 kg/giorno, un consumo medio giornaliero di acetone, etilolo ed alcool etilico pari a 16,5 kg/giorno, un consumo medio giornaliero di colle per accoppiamento pari a 7 kg/giorno ed un consumo medio giornaliero di

colle a base acquosa per confezionamento pari a 28 kg/giorno. I consumi medi giornalieri vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo **utilizzo** di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto i);

- i) le ore di funzionamento degli impianti, i consumi giornalieri utilizzati di inchiostri, colle e di tutti i prodotti per la pulizia delle attrezzature (compresi quelli utilizzati nelle macchine a ciclo chiuso), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- j) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV, compresi quelli impiegati nelle macchine a ciclo chiuso, e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare i due mesi;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Calendasco sulla base del presente atto - sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale citata in premessa;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.